

Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese

«Regime fiscale delle acquaviti»

Causa 168/78

Massime

1. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Disposizioni del Trattato — Scopo*
(Trattato CEE, art. 95)
2. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Divieto di discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali similari — Prodotti similari — Nozione — Interpretazione — Criteri*
(Trattato CEE, art. 95, 1° comma)
3. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Tributi atti a proteggere indirettamente altre produzioni — Prodotti concorrenti — Criteri di valutazione*
(Trattato CEE, art. 95, 2° comma)
4. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Concessione di agevolazioni fiscali a prodotti nazionali — Ammissibilità — Condizioni — Estensione ai prodotti importati da altri Stati membri*
(Trattato CEE, art. 95)
5. *Disposizioni fiscali — Tributi interni — Prodotti similari — Prodotti concorrenti — Criteri di valutazione — Classificazioni della Tariffa doganale comune — Non costituiscono un criterio decisivo*
(Trattato CEE, art. 95, 1° e 2° comma)

1. Nel sistema del Trattato CEE le disposizioni dell'art. 95, 1° e 2° comma, costituiscono un'integrazione di quelle relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Esse sono intese a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eli-

minazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri. L'art. 95 è volto a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate.

¹ — Lingua processuale: il francese.

2. L'art. 95, 1° comma, va interpretato estensivamente, in modo da consentirne l'applicazione a tutti i regimi fiscali incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale e quelle importate. La nozione di «prodotti similari» va pertanto interpretata con sufficiente elasticità. Vanno considerati similari i prodotti che hanno, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe o rispondono alle medesime esigenze. La sfera di applicazione del 1° comma dell'art. 95 va quindi determinata in base non già al criterio dell'assoluta identità, ma a quello dell'analogia e della comparabilità sotto il profilo dell'impiego.
3. Il 2° comma dell'art. 95 è inteso a completare il disposto del 1° comma vietando qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto ai danni di prodotti che, pur non essendo similari ai sensi del 1° comma, si trovino cionondimeno in concorrenza, anche parziale, indiretta o potenziale, con taluni prodotti del paese importatore. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione è sufficiente che il prodotto importato si trovi in concorrenza col prodotto nazionale protetto in uno o più impieghi economici, anche se non costituisca un vero e proprio prodotto simile ai sensi dell'art. 95, 1° comma.
- Mentre il criterio di valutazione stabilito dal 1° comma è il confronto degli oneri fiscali, in base all'aliquota al calcolo dell'imponibile o ad altre modalità di applicazione, il 2° comma, data la difficoltà di stabilire un confronto abbastanza preciso fra i prodotti interessati, contempla un criterio più globale, vale a dire il carattere protezionistico del sistema fiscale interno.
4. Il diritto comunitario, nello stadio attuale della sua evoluzione, non vieta talune esenzioni o riduzioni d'imposta, soprattutto qualora siano intese a consentire la conservazione di produzioni o di imprese che, senza queste speciali agevolazioni, non sarebbero più redditizie a causa dell'aumento dei costi di produzione. Tuttavia, la legittimità di tali regimi di favore è subordinata alla condizione che gli Stati membri che li concedono li estendano, in maniera non discriminatoria e non protezionistica, alle merci importate che soddisfino le medesime condizioni.
5. Le classificazioni della Tariffa doganale comune, concepite ai fini degli scambi extracomunitari, non forniscono indicazioni decisive per stabilire se prodotti diversi si trovino fra loro in rapporto di similarità ai sensi dell'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE, oppure in rapporto di concorrenza, anche parziale, indiretta o potenziale, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo.

Nella causa 168/78,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean-Claude Séché, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,